

REGOLAMENTO

del CORSO di BACCALAUREATO

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 febbraio 2024

1 - Iscrizioni, sospensione e rinuncia agli studi

1. L'immatricolazione al primo anno di corso e l'iscrizione agli anni successivi avviene per l'intero anno accademico, secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In via eccezionale, il Direttore può consentire l'immatricolazione anche nel secondo semestre.
2. La tassa annuale di immatricolazione e di iscrizione può essere rateizzata in due rate semestrali, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Per venire incontro a situazioni di particolari difficoltà economiche, il Direttore, sentito il ViceDirettore e l'Amministratore, può consentire una diluizione del pagamento della quota annuale in un numero maggiore di rate.
3. Lo studente può chiedere la sospensione dell'iscrizione, senza nessuna interruzione della carriera accademica, per la durata massima di dieci anni, facendo domanda al Direttore entro la fine del termine stabilito per le iscrizioni, previo pagamento della relativa tassa determinata dal Consiglio di Amministrazione.
4. La rinuncia agli studi può essere presentata in qualunque momento. A seguito di essa lo studente rinuncia al patrimonio creditizio eventualmente maturato nella sua carriera accademica.
5. Viene invece dichiarato decaduto lo studente che non abbia rinnovato per due anni consecutivi l'iscrizione senza darne giustificazione o che risulti moroso e rifiuti di saldare il debito entro la conclusione dell'anno accademico successivo alla contestazione formale del debito. L'eventuale richiesta di riammissione può essere soddisfatta solo dietro pagamento delle intere quote di iscrizione relative agli anni accademici trascorsi dal momento della decadenza fino alla data della richiesta di riammissione. La richiesta non è ammissibile se il periodo suddetto è superiore a dieci anni accademici.
6. Nel caso dei precedenti commi 4 e 5 l'eventuale richiesta di ritiro dei documenti depositati all'atto dell'iscrizione o di certificazione dei crediti maturati può essere soddisfatta solo a seguito del pagamento di eventuali debiti residui.

2 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. Gli studenti in possesso di certificazioni relative a percorsi accademici, anche non conclusi, effettuati presso altre Università o istituzioni di livello universitario, possono chiedere al momento dell'immatricolazione il riconoscimento dei crediti pregressi, presentando un certificato storico originale degli esami sostenuti, ove siano chiaramente indicati i titoli dei corsi, i relativi crediti e i voti conseguiti.
2. Il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.
3. Il riconoscimento si effettua in regime speciale per gli studi conclusi presso Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici, come specificato nel successivo art. 4
4. Il riconoscimento dei crediti maturati non può in ogni caso eccedere i 180 ECTS.

5. Il monte crediti accumulato nell'Istituzione accademica di provenienza determina l'anno di immatricolazione ordinaria sulla base di 60 e suoi multipli.
6. Qualsiasi titolo accademico pregresso, data la comprovata esperienza dello studente nel lavoro di ricerca scientifica, comporta come premialità l'idoneità dell'esame di Metodologia.

3 - Riconoscimento degli esami e acquisizione dei crediti

1. Gli esami riconosciuti entrano in carriera come convalida, equivalenza o equipollenza, con crediti e voto, ovvero come semplice "idoneità" senza peso nella media finale.
2. Si tratta di convalida, quando il nome dell'esame/seminario riconosciuto è lo stesso ed anche il monte crediti pregresso coincide.
3. Si tratta di equivalenza, quando il nome dell'esame/seminario riconosciuto o anche il solo monte crediti pregresso è diverso.
4. Si tratta di equipollenza, quando un esame/seminario e relativi crediti vengono distribuiti e riconosciuti in più soluzioni oppure più esami/seminari e relativi crediti vengono fatti confluire in un'unica soluzione. In questo caso, il voto assegnato deriva dalla media dei voti degli esami riconosciuti.
5. Per la sua natura, non è possibile riconoscere crediti pregressi relativi al seminario di sintesi del V anno di corso.
6. Il riconoscimento è deciso dal Direttore, sentito il ViceDirettore e il Segretario. A seguito del riconoscimento dei crediti il Direttore definisce il piano di studio dello studente, avendo cura che esso comprenda comunque i corsi individuati come obbligatori nell'Ordine degli studi.

4 - Riconoscimento speciale per studi in Seminari Maggiori senza gradi accademici

1. Il riconoscimento dei crediti maturati in Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici è effettuato secondo le procedure e le modalità prescritte nei precedenti articoli.
2. Va in ogni caso garantito che il patrimonio creditizio sia costituito da esami effettivamente superati e non dalla semplice partecipazione ai corsi. La Commissione Didattica può eventualmente decidere di sottoporre lo studente che chiede il riconoscimento dei crediti oggetto del presente articolo ad una prova di verifica preliminare.
3. In caso di sistema di valutazione diverso da quello utilizzato per l'Istituto, il voto dell'esame riconosciuto viene convertito secondo l'unità valutativa vigente nell'Istituto.
4. Gli esami sostenuti si intendono superati con votazione equivalente a 18/30.

5 - La carriera accademica

1. L'iscrizione agli anni successivi avviene secondo le procedure e la tempistica stabilite nel Programma annuale degli studi
2. Tutti gli studenti straordinari, che hanno sostenuto esami/seminari curricolari con esito positivo, nel momento in cui chiedono il passaggio a studenti ordinari, ottengono d'ufficio, stante l'art. 28 dello Statuto, il riconoscimento del loro portafoglio accademico in termini di crediti e voti.
3. Lo studente straordinario, che chiede il passaggio, dovrà effettuare da studente ordinario non meno di 60 ECTS.
4. Il mancato conseguimento del Baccalaureato al termine del V anno (III Teologia) comporta l'iscrizione come studente "fuori corso".
5. L'iscrizione come "fuori corso" implica solo oneri amministrativi, senza alcuna conseguenza sulla media finale.
6. L'ammissione a sostenere gli esami è regolata dalla tabella delle propedeuticità definite dal Consiglio di Istituto ed è condizionata al pagamento delle rate di iscrizione ancora non saldate.

6 - Il piano di studi

1. Nel piano di studi del Baccalaureato, accanto ai corsi obbligatori, sono previsti anche dei corsi opzionali e dei seminari. Gli studenti sono tenuti a acquisire almeno 12 ECTS relativi a corsi opzionali, 8 ECTS relativi ai due seminari definiti nel successivo comma 3, e 10 ECTS relativi al seminario conclusivo (= seminario di sintesi).
2. I corsi opzionali entrano nel piano di studi in maniera da offrire agli studenti la possibilità tanto di ampliare l'orizzonte teologico, quanto di poter conseguire i crediti necessari all'IRC.
3. È fatto salvo il diritto degli studenti a seguire corsi opzionali e seminari per un monte di crediti superiore a quelli definiti nel precedente comma 1. Per questo motivo i corsi opzionali sono distribuiti su tutti gli anni di corso e programmati per quanto possibile in maniera tale da non sovrapporsi reciprocamente.
4. I due seminari minori, uno filosofico e uno teologico, sono programmati rispettivamente per il II Filosofia e il I Teologia, in duplice proposta parallela.
5. Il seminario maggiore conclusivo (seminario di sintesi) ha come finalità quella di preparare gli studenti all'elaborato finale avente valutazione di merito con peso di 10 ECTS. Esso, pertanto, ha carattere obbligatorio per tutti gli studenti, senza che sia consentita nessuna forma di esonero in proposito. La discussione dell'elaborato finale viene fatta dinanzi ad una Commissione e, di prassi, precede l'ultimo esame "de universa".
6. È data la possibilità di utilizzare "ad modum seminarii" esperienze organizzate da istituzioni esterne di comprovato valore culturale. A tal fine l'Istituto ha attivato una collaborazione privilegiata con l'ABI. Perché tali esperienze possano essere riconosciute come equipollenti, e accolte con lo stesso peso di 4 ECTS, dovranno, tuttavia, concludersi con una valutazione di merito.
7. Le proposte seminariali possono variare di anno in anno. L'attivazione di un corso opzionale e dei seminari intermedi richiede l'iscrizione di almeno 4 studenti.
8. Per conseguire il diploma di Baccalaureato lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. È prevista una prova finale, con la discussione di una tesi e l'esame *De Universa Theologia*.

7 - Frequenza alle lezioni

1. La frequenza alle lezioni dei corsi di Baccalaureato è considerata obbligatoria. Le assenze, dovute comunque a giusta causa, sono consentite fino a un terzo del numero complessivo delle lezioni.
9. L'Istituto offre agli studenti che ne fanno richiesta e dietro pagamento di una tassa specifica, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, la possibilità di fruire di lezioni di supporto (cosiddetto "tutorato"), integrative dei corsi ordinariamente erogati dall'Istituto, volti a favorire una migliore comprensione e appropriazione di temi e argomenti del programma dei corsi istituzionali. La partecipazione alle lezioni di tutorato deve essere approvata dal Direttore.
2. È facoltà del docente indicare una bibliografia supplementare per i corsi di tutorato.
3. Il tutorato non può essere attivato per i seminari di studio.

8 - Conoscenza delle lingue

1. L'italiano è la lingua in cui vengono impartite le lezioni. La conoscenza della lingua italiana è pertanto prerequisito essenziale per l'immatricolazione. Gli studenti provenienti da Paesi non italofoni devono sottoporsi a un test di verifica di conoscenza elementare della lingua italiana.
2. La conoscenza delle lingue bibliche e classiche è un prerequisito per il proseguimento degli studi teologici. A tal fine l'Istituto attiva dei corsi di lingua latina, greca ed ebraica. Essi sono previsti nel primo biennio filosofico ed hanno carattere elementare. Il corso di lingua ebraica può essere programmato anche per il primo anno del triennio teologico.

3. I corsi di lingua valgono come crediti, ma non come voto per la media finale, determinandosi la valutazione degli studenti in termini di sola idoneità.
4. Per le lingue Latino e Greco il relativo credito viene considerato acquisito dagli studenti che abbiano superato gli esami di Latino o Greco durante un qualsiasi corso di studi universitari o di pari livello.
5. L'Istituto attiva anche corsi complementari di lingua inglese, ritenendo la conoscenza di almeno una seconda lingua elemento importante di formazione.
6. Agli studenti che hanno superato l'esame di Inglese durante un percorso di studi universitari pregresso o siano in possesso di adeguata certificazione di livello B1 è riconosciuto il credito relativo con la conseguente idoneità.
7. Gli studenti in possesso di attestazione che certifichi la frequenza di corsi di scuola secondaria di Latino, Greco o Inglese possono sottoporsi direttamente a test di verifica, superati i quali ottengono la relativa idoneità.
8. I test di verifica di Latino, Greco e Inglese si tengono di norma la prima settimana in orario dell'Anno Accademico, onde permettere agli studenti di seguire i corsi in caso di mancata idoneità. Tuttavia, il Direttore, sentita la Commissione Didattica, su richiesta degli studenti, valutatene le motivazioni, ha la facoltà di indire test di verifica in ogni momento dell'Anno Accademico, come pure di organizzare, oltre il corso istituzionale e fuori calendario accademico, lezioni di recupero per il raggiungimento dello scopo.

9 - Autenticazioni e autocertificazioni

1. Tutti i certificati necessari per l'immatricolazione ordinaria e per il riconoscimento di titoli universitari conclusi o esami sostenuti altrove vanno prodotti in duplice copia conforme all'originale.
2. Gli Ufficiali riconosciuti per l'autenticazione delle copie dei documenti utili al conseguimento dei titoli sono i seguenti: Funzionario ministeriale, prefettizio o comunale; Funzionario scolastico o universitario di strutture legalmente riconosciute; Cancelliere Diocesano; Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano; Rettore di Seminario; Superiore di un Ordine Religioso.
3. Le autocertificazioni degli studenti sono ammesse ai fini dell'iscrizione e del pertinente piano di studi, ma devono essere avallate da documentazione probatoria prima di conseguire i titoli, pena il diniego d'accesso alla prova finale.

10 - Corsi per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

1. L'Istituto, con i suoi quattro corsi opzionali previsti nel piano di studi secondo le indicazioni normative del competente Dicastero vaticano e dello Stato italiano, assicura ai propri studenti la possibilità di soddisfare tutti i requisiti richiesti per l'IRC nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine è istituito un Ufficio IRC, a cui ogni anno, ad inizio corsi, l'aspirante IRC deve rivolgersi con apposita domanda per espletare l'attività.
2. Gli esami utili all'abilitazione IRC possono essere svolti anche dopo il conseguimento del Baccalaureato e certificati con documentazione supplementare, in cui si attestano crediti e voti. A tal fine gli studenti in possesso del Baccalaureato devono fare richiesta di immatricolazione speciale ai fini del conseguimento dell'abilitazione IRC. Le tasse di questa immatricolazione sono decise dal Consiglio di Amministrazione.
3. È istituita un'Anagrafe degli studenti iscritti esclusivamente per il conseguimento o completamento dei titoli abilitanti IRC.
4. Per permettere ai Direttori degli Uffici Scuola Diocesani e ai Dirigenti scolastici di individuare con agilità e immediatezza la posizione dell'aspirante IRC, gli esami abilitanti all'IRC verranno

raccolti in un “quadro riepilogativo” apposto in calce alla certificazione.

5. Il riconoscimento di eventuali crediti relativi ai corsi oggetto del presente articolo è effettuato secondo le procedure e regole definite nell’art. 3. Se il riconoscimento avviene per equivalenza o equipollenza, la denominazione degli esami riconosciuti resta quella indicata nella certificazione dell’Ente originario

11 - Tirocinio IRC

1. Il Tirocinio IRC viene svolto secondo le indicazioni della Nota CEI prot. n.39/13/STSR, ove sono prescritte almeno 100 ore di tirocinio, comprensive di 60 ore per attività a scuola (tirocinio diretto) e 40 ore di attività accademiche di carattere teorico-riflessive (tirocinio indiretto). Eventuali modifiche di queste indicazioni comporteranno l’adeguamento automatico delle modalità di assolvimento del Tirocinio.
2. All’inizio di ogni anno, secondo necessità, il Direttore individua nel corpo docente un Tutor di Tirocinio, che assume altresì la funzione di coordinatore dell’Ufficio IRC.
3. Il Tutor ha il compito di intrattenere i rapporti istituzionali con i seguenti soggetti: gli Uffici Scuola Diocesani, cui fanno capo gli studenti coinvolti; l’insegnante IRC, che farà da mentore nell’esperienza sul campo, garantendo l’efficacia delle 60 ore a scuola; il Dirigente scolastico della struttura ospitante. È, altresì, compito del Tutor garantire le 40 ore di attività teorico-riflessive, conformemente alle indicazioni della citata Nota CEI (cfr. §. 1).
4. Il Tirocinio può essere espletato prima o dopo il conseguimento del Baccalaureato. Dal momento che esso si configura come una proposta ulteriore rispetto agli ECTS previsti dal piano di studi, il tirocinio ottiene una specifica certificazione, a parte o nel “diploma supplement”.
5. Il Tirocinio si conclude con una relazione dello studente concertata con il Tutor e presentata ad una Commissione nominata dal Direttore, la quale accerta la regolarità dell’esperienza e le competenze acquisite dallo studente. La valutazione positiva dell’intero Tirocinio permette la certificazione con un giudizio di idoneità.
6. Qualora uno studente abbia maturato nel suo patrimonio creditizio crediti relativi a esami riconducibili alle attività accademiche richieste per il Tirocinio IRC, il Direttore, sentito il Tutor, può riconoscere come virtualmente assolte, totalmente o parzialmente, le ore di attività accademiche di carattere teorico-riflessive (tirocinio indiretto) prescritte dal precedente c. 1.
7. Per l’espletamento del Tirocinio è prevista una specifica tassa, il cui importo è definito dal consiglio di Amministrazione.